

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2999

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BERTOLI, SANTUZ, COLONI, BREDÀ,  
PASCOLAT, RENZULLI, AGRUSTI, ORSINI Gianfranco, FACHIN  
SCHIAVI, GASPAROTTO e DE CARLI**

*(V. Stampato Camera n. 5533)*

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 settembre 1991*

**Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976**

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 e dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

## Art. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

## Art. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

## Art. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1991 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.